REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Maristella Filomena Componente (relatrice)

Carlo Efisio Marré Brunenghi Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 24564 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 44409, reso dall'agente contabile TOSCANO Antonio (C.F. TSCNTN72L03F112O), addetto alla riscossione dell'imposta di soggiorno del Comune di Siderno (RC), avente a oggetto il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2024.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza dell'8 settembre 2026, letta la relazione del giudice relatore, dott.ssa Maristella Filomena, udite le conclusioni del procuratore regionale s.p.g. dott. Costantino Nassis, che ha concluso come da verbale. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione comunale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione di irregolarità n. 126/2026 il Magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto il conto giudiziale n. 44409, reso da Toscano Antonio quale agente

contabile addetto alla riscossione dell'imposta di soggiorno del Comune di Siderno (RC) per l'esercizio finanziario 2024, depositato dal Comune con resa SIRECO n. 723107 del 13 giugno 2025 e acquisito a sistema informativo con il n. 44409, sottoscritto dall'agente contabile e approvato dal responsabile dell'Area 2 "Programmazione e Finanze" dell'Ente con firma digitale, senza deposito della determinazione di parifica. Il Magistrato istruttore ha rilevato che il conto rendiconta una somma riscossa pari a € 90,00 presso l'appartamento ad uso turistico "Appartamento Via Trieste 16", con sede in Siderno (RC), di cui è legale rappresentante il sig. Toscano Antonio. Prima dell'esame nel merito della gestione, ha affrontato la questione pregiudiziale dell'ammissibilità del conto e della sussistenza dell'obbligo di resa di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. Ripercorsa l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di imposta di soggiorno — dalla qualificazione del gestore della struttura ricettiva quale agente contabile (Cass., SS.UU., n. 19654/2018; Corte dei conti, SS.RR., n. 22/2016; art. 178, lett. e), del R.D. n. 827/1924) alla novella recata dall'art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, qualificando il gestore quale "responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno" con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché all'interpretazione autentica di cui all'art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 (conv. dalla l. n. 215/2021), riferita anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 — il Magistrato istruttore ha richiamato l'ordinanza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 1527 del 23 gennaio 2026, che ha ridefinito la qualifica dei gestori delle strutture ricettive come "responsabili d'imposta" e non più agenti contabili, dichiarando il difetto di giurisdizione contabile in favore di

quella tributaria, stante la natura esclusivamente tributaria dell'obbligazione, dovuta a prescindere dall'effettivo incasso dal cliente e non implicante maneggio di denaro pubblico rilevante ai fini della responsabilità contabile. Richiamate altresì Cass., Sez. tributaria, ord. n. 6187 del 7 marzo 2024, e la sentenza della Corte dei conti, Sez. II centrale d'appello, n. 51 del 17 marzo 2026, parimenti dichiarativa del difetto di giurisdizione contabile, ha concluso che, rientrando la fattispecie nel regime dell'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23/2011, non sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale né degli adempimenti di cui agli artt. 139 e seguenti c.g.c., chiedendo, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., la rimessione al Collegio per la pronuncia sull'inammissibilità del conto per difetto di giurisdizione e, in caso di accoglimento, la fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di conto.

2. Con decreto presidenziale n. 184/2026 dell'8 maggio 2026, ritualmente comunicato unitamente alla relazione di irregolarità all'agente contabile, al Comune di Siderno e al Pubblico Ministero è stata fissata la discussione del giudizio per l'udienza pubblica dell'8 settembre 2026.

3. Nell'udienza pubblica dell'8 settembre 2026, il p.m. contabile ha concluso come da verbale. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione comunale. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Questo collegio condivide le conclusioni del magistrato designato in ordine all'inammissibilità del giudizio di conto. La fattispecie in esame rientra, infatti, a pieno titolo, nel regime di cui all'art. 4, comma 1-*ter*, del d.lgs., n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 180, c. 3, del decreto-legge n. 34 del

2020. Sul punto, la Corte di cassazione, con la richiamata ordinanza n. 1527/2026, ha affermato che "*a seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.*". Infatti, risulta evidente che "*l'espressa qualificazione normativa dell'albergatore quale "responsabile d'imposta", ad opera del citato comma 1-ter aggiunto all'art. 4, abbia fatto venir meno quel "silenzio normativo" che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell'inquadramento giuridico, alla figura dell'agente contabile*". La pronuncia sopra menzionata ha, dunque, espressamente escluso che con l'entrata in vigore dell'art. 180, c. 3, del decreto-legge n. 34/2020 possa permanere in capo all'albergatore la qualifica di agente contabile e, pertanto, l'obbligo di resa del conto, posto che *"Con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento d'imposta ad opera del cliente. (...) la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l'Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell'Ente alla responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente. È quindi mutato l'approccio normativo, volto a sancire in modo inequivoco che l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista*

procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione di sanzioni". Da qui la inammissibilità del giudizio di conto per la carenza in capo al gestore della struttura della qualifica di agente contabile nei termini sopra esposti.

5. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il conto giudiziale n. 44409. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 settembre 2026.

La Relatrice	Il Presidente
Maristella Filomena	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in data 28/09/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente